



## LUOGHI DI LAVORO CON PERSONE DISABILI: QUALI SPECIFICITÀ PER IL PIANO DI EMERGENZA?

● di **Marcello Tambone**

1° ricercatore del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ISPESL



Osservatorio  
a cura dell'Ufficio  
Relazioni con il Pubblico

In ottemperanza all'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro deve effettuare all'interno della sua azienda una valutazione dei rischi residui e, sulla base dei risultati, redigere il documento di valutazione dei rischi all'interno del quale deve evidenziare, oltre alle misure di prevenzione e protezione, il programma delle stesse al fine di garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo. All'interno di questa valutazione, lo stesso datore deve provvedere anche alla determinazione dei rischi d'incendio, adottando le idonee misure organizzative e gestionali e riportandole all'interno di un apposito piano di emergenza. La questione si complica nel momento in cui, all'interno dell'azienda, sono impiegati lavoratori disabili, con difficoltà motorie o di percezione e/o di orientamento, oppure si può prevedere l'accesso di queste persone dall'esterno. Il Ministero dell'Interno, con la circolare 1° marzo 2002, n. 4, ha evidenziato gli elementi strutturali, impiantistici e gestionali che devono essere valutati in funzione di una possibile situazione di emergenza in un luogo di lavoro dove risultano presenti persone con difficoltà nella mobilità o di orientamento e/o di percezione di una segnalazione di pericolo e/o di allarme.

Ogni datore di lavoro, in osservanza dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, deve effettuare una idonea **valutazione dei rischi** (residui), presenti nei luoghi di lavoro dei quali è responsabile e deve redigere un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- il programma delle misure da porre in essere per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo.

In particolare, in materia di **lotta agli incendi**, il datore di lavoro deve:

- applicare i contenuti dell'art. 12, D.Lgs. n. 626/1994 (di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), D.Lgs. n. 626/1994);
- effettuare una opportuna **valutazione dei rischi d'incendio** (D.M. 10 marzo 1998);
- adottare le idonee misure organizzative e gestionali, riportandole in un apposito **piano di emergenza**, redatto in osservanza dei criteri indicati nell'Allegato VIII al D.M. 10 marzo 1998.

In questo Allegato, concernente la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio, sono indicati i fattori di cui si deve tenere

conto nella redazione del piano di emergenza e che comprendono:

- le caratteristiche dei luoghi di lavoro (numero dei piani sopra terra, numero dei piani sotto terra, superfici di piano ecc.), con particolare riferimento al numero, al posizionamento e alle caratteristiche delle vie e delle uscite di emergenza (lunghezza dei percorsi, percorsi "protetti", scale esterne o "a prova di fumo" ecc.);
- i dispositivi di rivelazione incendi (tipologia, numero e ubicazione);
- i dispositivi di allarme di incendio: - acustici (a sirena, ad altopar-



lante, a campana ecc.);

- luminosi (segnale continuo, intermittente, recante un simbolo ecc.);
- il numero delle persone presenti e il loro posizionamento all'interno della struttura edilizia;
- gli eventuali lavoratori esposti ai rischi specifici;
- il numero degli addetti alla gestione dell'emergenza, all'evacuazione, alla lotta agli incendi e al pronto soccorso;
- il livello di informazione e di formazione fornito ai lavoratori;
- i provvedimenti più opportuni per assicurare che tutto il personale sia adeguatamente informato sulle procedure da attuare nel caso di una emergenza incendio;
- i doveri:
  - dei lavoratori incaricati di svolgere specifiche mansioni in materia di sicurezza antincendio (come i telefonisti, i custodi, gli addetti alla manutenzione, il personale di sorveglianza ecc.);
  - del personale al quale sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio (come gli addetti alla gestione dell'emergenza);
- le specifiche misure da porre in essere per le categorie dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le misure da adottare per le aree che presentano un elevato rischio d'incendio;
- le procedure di chiamata dei VVF;
- le informazioni da fornire ai VVF al loro arrivo;
- l'assistenza da fornire ai VVF durante le delicate fasi del loro intervento;
- le problematiche connesse alla presenza nei luoghi di lavoro di persone disabili (lavoratori e/o pubblico), individuando le loro necessità e indicando le misure di sicurezza antincendio e le procedure per l'esodo in caso di emergenza.

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

In questa ottica, il Ministero dell'Interno, con la circolare 1° marzo 2002, n. 4, «*Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili*», ha voluto evidenziare gli elementi strutturali, impiantistici e gestionali che devono essere valutati in funzione di una possibile situazione di emergenza in un luogo di lavoro dove risultano presenti **persone con difficoltà** di:

- **mobilità;**
- **orientamento e/o percezione** di una segnalazione di pericolo e/o di allarme.

### DIFFICOLTÀ MOTORIE

Le persone con difficoltà nella mobilità sono quelle persone che, in una situazione di emergenza, **utilizzando una sedia a rotelle**, potrebbero trovarsi di fronte alla difficoltà, ovvero alla impossibilità, di percorrere una via di esodo, di procedere verso una uscita di emergenza, di raggiungere una "area protetta" a causa della:

- presenza di gradini o di ostacoli sui percorsi orizzontali;
- presenza di vie di transito di larghezza insufficiente e/o di elementi architettonici sporgenti;
- presenza di arredi posizionati in modo da rendere la larghezza dei passaggi insufficiente o pericolosa;
- eccessiva lunghezza del percorso delle vie di esodo;
- presenza di rampe di scale con caratteristiche inadeguate (nel caso di luoghi di lavoro situati a un piano diverso da quello di uscita);
- presenza di porte, situate nei percorsi delle vie di uscita, che richiedono uno sforzo eccessivo o che non risultano munite di un meccanismo di chiusura automatica ritardata, finalizzata all'utilizzo per quelle persone che necessitano di tempi più lunghi per il loro attraversamento;
- mancanza di misure alternative,

di tipo sia strutturale sia organizzativo/gestionale, per l'esodo attraverso vani scale nel caso di luoghi di lavoro situati a un piano diverso da quello di uscita.

Tutte queste problematiche sono dovute in gran parte a barriere architettoniche, spesso presenti all'interno di strutture edilizie di non recente costruzione (comunque, non conformi al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, «*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*»); quindi, le misure che ogni datore di lavoro potrà attuare, ovviamente in attesa di idonei interventi strutturali, non potranno che essere di tipo organizzativo e gestionale.

### DIFFICOLTÀ DI ORIENTAMENTO E/O DI PERCEZIONE

Le persone con difficoltà di orientamento e/o di percezione di una segnalazione di pericolo e/o di allarme sono quelle persone che, in una situazione di emergenza, **disponendo di una visibilità ovvero di un udito limitato o menomato**, potrebbero trovarsi di fronte a:

- difficoltà nell'orientarsi;
- difficoltà nel riconoscere le vie di esodo o le porte di emergenza;
- difficoltà nel percepire le segnalazioni di pericolo e/o di allarme;
- incapacità nell'individuare le azioni da attuare.

Le problematiche evidenziate in questo caso derivano chiaramente dalla menomazione che le persone appartenenti a queste categorie hanno nel percepire alcuni messaggi di sicurezza e/o di allarme che vengono forniti all'interno dei luoghi di lavoro dalla segnaletica di sicurezza (conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493), la quale comprende:

- i cartelli di sicurezza;
- i segnali luminosi;
- i segnali acustici;
- la comunicazione verbale;



- la comunicazione gestuale. Pertanto, il datore di lavoro, nella fase di valutazione del rischio d'incendio dei luoghi di lavoro di cui è responsabile, constatato di avere lavoratori disabili tra il proprio personale e considerato di poter avere la presenza di persone disabili, in quanto questi luoghi risultano aperti al pubblico, dovrà:
- coinvolgere i diretti interessati nell'organizzazione delle procedure di emergenza, informandoli sulle modalità da adottare in caso di pericolo;
- provvedere che il lavoratore al quale viene affidato il compito di accompagnare la persona in difficoltà sia adeguatamente formato allo scopo e sia in grado di trasmettere, a questa persona, idonee informazioni su quello che sta accadendo e le azioni da por-

- re in essere per mettersi in salvo;
- provvedere che il lavoratore incaricato di fornire aiuto alla persona in difficoltà sia opportunamente preparato per fornire idonee informazioni ai soccorritori intervenuti sul luogo dell'emergenza;
- adeguare i percorsi affinché questi risultino complanari, eliminando i gradini e le soglie di difficile superamento tramite piani inclinati, installando idonei corrimano anche nei percorsi orizzontali;
- valutare i passaggi di larghezza insufficiente, rimuovendo gli arredi che riducono la fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
- valutare la lunghezza dei percorsi di esodo e intervenire

- quando necessario;
- adeguare le scale o realizzare ascensori di evacuazione quando l'esodo è possibile soltanto attraverso le scale;
- installare dispositivi di comunicazione sonora atti a fornire informazioni complete sull'emergenza e sulle modalità di comportamento da adottare;
- installare una opportuna segnaletica luminosa e/o lampeggiante;
- installare impianti di segnalazione di allarme sia ottici sia acustici;
- realizzare superfici in cui siano presenti riferimenti tattici e/o cromatici;
- verificare che le porte, che conducono verso luoghi sicuri, si aprano con facilità e dispongano di idonei dispositivi di chiusura automatica ritardata. •

## Ambiente&Sicurezza. Il sistema di informazione&approfondimento.



Ambiente&Sicurezza è il quindicinale de Il Sole 24 ORE rivolto ad **imprese, enti pubblici, consulenti e professionisti tecnici** che operano nei settori **dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.**

### NOVITÀ 2008

A partire dal 2008 Ambiente&Sicurezza si presenta con una **nuova struttura editoriale**, una grafica funzionale e, per un'informazione ancora più specialistica e mirata, **due nuovi supplementi** periodici di approfondimento:

- **Tecnologie&Soluzioni per l'ambiente**
- **Lavoro Sicuro**

[www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

SHOPPING  
24.it

Abbonati su **SHOPPING 24**  
all'indirizzo: [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

Gruppo  
**Il Sole 24 ORE**  
La cultura dei fatti.